

III^ C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI MUSCARA' PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI MASI G. a L.
DOTT. VINCENZO ROSELLI PUBBL. MINIST.
DOTT. SETTEMBRINO NEBBIOSO PUBBL. MINIST.
DOTT. GIOVANNI SALVI PUBBL. MINIST.
SIG.RA DANIELA BELARDINELLI COLL.DI CANC.
SIG. ANTONIO CINA' TECNICO REG.
SIG. NATALE PIZZO PERITO TRASCRIT.

UDIENZA DEL 21.12.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

RINVIO AL 16.01.2001

PRESIDENTE: Allora, quindi gli imputati sono assenti, dunque per Bartolucci. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** Avvocato Ugo Biaggianti, in sostituzione dell'Avvocato Vincenzo Crupi.

PRESIDENTE: poi per Ferri? **AVV. DIF. FORLANI:** Avvocato Elisabetta Forlani, in sostituzione dell'Avvocato Pecorella. **PRESIDENTE:** Melillo?

AVV. DIF. NANNI: Angelo Nanni, anche in sostituzione dell'Avvocato Gallo. **PRESIDENTE:** bene, per Tascio? Non c'è nessuno. **AVV. DIF.:** d'ufficio potrei... **PRESIDENTE:** come? **AVV. DIF.:** d'ufficio potrebbe indicare me come sostituto.

PRESIDENTE: no, c'è un problema, perché qui abbiamo un'istanza, perché l'altra volta era stata prospettata... **AVV. DIF.:** certo.

PRESIDENTE: dall'Avvocato Bartolo la... **AVV. DIF.:** e infatti le stavo chiedendo Presidente, se d'ufficio vuole indicare me come sostituto, perché io possa poi a mia volta sostenere e insistere per l'istanza di rinvio. **PRESIDENTE:** sì, però prima devo far presente che l'Avvocato Coppi, ecco questo, perché noi l'Ordinanza del Tribunale appunto comunque, diciamo, evidenziava che l'imputato Tascio era difeso da due Difensori e quindi l'impedimento dell'Avvocato Bartolo non

costituiva ostacolo al rinvio in quanto Tascio era difeso anche dall'Avvocato Coppi, ecco, allora l'Avvocato Coppi ha depositato in data di ieri una istanza di rinvio facendo presente che nella data appunto di oggi 21 dicembre è impegnato in qualità del Difensore il Signor Raffaele Roti, in una delicata discussione fissata in prosecuzione dinanzi l'Ottava Sezione del Tribunale di Roma, quindi va bene, allora ai fini della deliberazione di questa istanza, nomino l'Avvocato Nanni, in... d'ufficio in sostituzione dell'Avvocato Coppi per Tascio. Sì, prego, allora! **AVV. DIF. NANNI:** sì Presidente, insisto nell'istanza di rinvio avanzata alla scorsa udienza dall'Avvocato Bartolo e con istanza depositata in Cancelleria dall'Avvocato Coppi in quanto entrambi sono impediti per precedenti impegni giudiziari e data la vicinanza delle due date delle udienze di questo processo è stato impossibile ottenere un rinvio nell'altra sede giudiziaria. **PRESIDENTE:** Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Pubblico Ministero, sembra che sussista una nomina di un sostituto processuale per quello che ricordo negli atti, quindi qualora fosse verso si oppone, perché

comunque è stato designato un sostituto processuale del Professor Coppi. **PRESIDENTE:** bene, Parti Civili? Abbiamo dato atto, scusi eh, dei Difensori di Parti Civili, presenti scusi. **AVV. P.C. CIAMATTA:** no, l'Avvocato Ciamatta sostituisce l'Avvocato Paris. **AVV. P.C. GIANNUZZI:** sì, Presidente, per le Parti Civili... Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per le Parti Civili Presidenza del Consiglio e Ministero della Difesa. **AVV. P.C. MARINI:** Costantino Marino per le Parti Civili De Dominicis e altri. **AVV. P.C. PICCIONI:** Piccioni sostituisco anche gli Avvocati Scaloni e il Professor Fassari per nomine che produco. **PRESIDENTE:** allora, sì, i Difensori di Parte Civile su questa richiesta? **AVV. P.C.:** si rimettono. **PRESIDENTE:** si rimettono, va bene, la Corte si ritira. **AVV. DIF. NANNI:** sì, Presidente se solo può servirvi vista la... diciamo l'osservazione del Pubblico Ministero, i ricordi che abbiamo noi sono in questo senso, che il sostituto processuale era all'epoca l'Avvocato Bartolo, poi nominato Difensore, ecco in questo senso, forse ricordo il Pubblico Ministero, corretto ma... va interpretato così. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**

non penso per quel che ricordo dagli atti. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: La Corte di Assise preso atto dell'istanza di rinvio presentata dall'Avvocato Franco Coppi Difensore dell'imputato Tascio, sentite le Parti

Osserva:

in materia di concorrente impegno professionale del Difensore la Suprema Corte Cassazione Sezioni Unite 27 marzo '92 Fogliani, Sezione Terza 30 ottobre '96 Castellano, ha osservato che il riconoscimento dell'assoluta impossibilità a comparire prevista dall'art. 486 comma quinto codice procedura penale, disposizioni applicabile nella fattispecie in virtù e disposta dall'art. 245 comma 2 lettera i) disposizione transitorie necessita non soltanto della pronta comunicazione della documentata esistenza di un contemporaneo impegno professionale ma anche tra l'altro delle esposizioni delle ragioni che rendono essenziale nell'altro processo l'espletamento della funzione da parte del Difensore dell'assenza di altro codifensore e dell'impossibilità di avvalersi di

un sostituto sia nel processo a cui si intende partecipare e sia in quello in cui si chiede il rinvio. Nella fattispecie la comunicazione inviata all'Avvocato Coppi soddisfa il requisito della tempestiva in quanto la fissazione dell'odierna udienza è stata stabilita soltanto nella precedente udienza del 19 dicembre, né inoltre benché non sia stata al riguardo fornita prova documentale vi è motivo di dubitare della sussistenza del dedotto impedimento, risulta peraltro che nel corso del procedimento l'Avvocato Coppi ha nominato sostituto processuale l'Avvocato Luigi Santarelli del Foro di Roma con studio in Via Arno, 21, confronta atto di nomina del 18 marzo '97, ricorre pertanto l'ipotesi prevista dal già richiamato art. 486 comma quinto codice di procedura penale 1988 che esclude rilevanza all'impedimento nel caso in cui il Difensore impedito abbia designato un sostituto

P.Q.M.

rigetta la richiesta di rinvio e conferma la nomina dell'Avvocato Nanni quale Difensore di ufficio dell'imputato Tascio. Sì, dunque alla precedente udienza la Corte aveva emesso un'Ordinanza nella

parte finale, diciamo, invitava le Parti a esporre le proprie conclusioni in ordine alle linee da seguire nella istruttoria dibattimentale. **AVV. DIF. NANNI:** chiedo scusa, Presidente. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. NANNI:** io avrei necessità di chiedere la parola per svolgere un intervento che attiene ancora le questioni preliminari, se me le consente... **PRESIDENTE:** quale questione? Quale sarebbe la questione? **AVV. DIF. NANNI:** quale questione e... **PRESIDENTE:** cioè, l'oggetto. **AVV. DIF. NANNI:** certo, è duplice, la prima è stata già prospettata in occasione del precedente intervento e non ho trovato risposta nella Vostra Ordinanza, per cui mi permettevo argomentando di insistere perché una risposta ci fosse, la seconda riguarda la violazione dell'art. 185 numero 1 del codice di procedura penale, a nostro avviso realizzatasi per non essere stati depositati tutti gli atti o meglio per essere stati compiuti atti istruttori dopo il 31 dicembre '97, quanto meno, la seconda ha invece, trova sempre fondamento in una parte della Vostra Ordinanza che ci ha certamente meravigliato, perché e mi riferisco in particolare alla pagina

9 dovrebbe essere sì, la pagina 9 dell'Ordinanza e la quale la Corte dice che la Difesa di alcuni imputati e qui senz'altro la Difesa dell'imputato Melillo, ha sollevato una questione sulla nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio in quanto fondata sulla valutazione di atti illegittimamente acquisiti dal fascicolo processuale, perché depositati dopo la scadenza del termine concesso dalla Difesa per l'esame degli atti, ora annunciare una decisione su una questione che non è stata posta in questi termini ma in termini affatto diversi, non il 25 marzo '99, come termine... a partire dal quale gli atti successivamente depositati non sono stati legittimamente acquisiti, a nostro giudizio significa non avere una decisione sull'eccezione che invece avevamo prospettato in termini diversi e cioè atti illegittimamente depositati dopo il 31 dicembre '97. Siccome ritengo che queste eccezioni siano state già formulate ma una decisione non c'è stata, allora chiedevo la possibilità di sviluppare nel giro di... veramente contenutissimo per quanto mi sarà possibile la nostra richiesta, perché voi possiate rispondere anche laddove non l'avete

fatto finora. **PRESIDENTE:** prego, prego! **AVV. DIF.**
NANNI: grazie! Allora dicevo anzitutto non è, non ho trovato una decisione sulla richiesta avanzata all'udienza dell'8 novembre, perché voi dichiaraste la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 185 numero 1 del codice di procedura penale del 1930. Un'impressione in questo senso l'avevo già avuta, prima che Voi vi pronunciaste, perché? Perché leggo nella memoria depositata dal Pubblico Ministero un qualcosa che evidentemente è stato ritenuto anche dalla Corte di Assise, e cioè nessuna eccezione, pagina 6 della memoria depositata dal Pubblico Ministero, si è potuta sollevare circa la partecipazione degli imputati o dei loro Difensori al processo, Vi ho annoiato per un'ora, devo dire annoiato a questo punto, proprio perché non è stato tenuto conto di quello che ho detto, ma ho parlato abbastanza proprio del fatto che la partecipazione degli imputati e dei loro Difensori al processo è stata impedita in relazione ad atti fondamentali e allora quando alla pagina 7 della Vostra Ordinanza ri... diciamo decidendo su quella questione, ripeto, relativamente alla ritenuta violazione dell'art.

185 numero 1 del codice di procedura penale, quando a pagina 7 si legge la Vostra decisione ci accorgiamo che Voi avete valutato soltanto uno degli aspetti della questione prospettata e cioè se l'istruttoria formale condotta dal Dottor Priore doveva aver termine il 30 giugno del 1997 ovvero il 31 dicembre del 1997, e l'avete risolto in un modo che non mi permetto di... sul quale non mi permetto di tornare. Il problema vero che è stato rappresentato, mi riferisco a pagina 93 e seguenti del mio intervento per come trascritto, intervento all'udienza dell'8 novembre del 2000 e che io dicevo e Vi prospettato la mia interpretazione dell'art. 242 delle disposizioni transitorie dopo il 30 giugno '97, ma comunque e Voi mi avete confermato che ritenete lecita l'istruttoria fino al 31 dicembre '97, tutta l'attività istruttoria compiuta dopo il 31 dicembre '97, è stata fatta da un Giudice assolutamente carente di giurisdizione, questa era l'istanza alla quale non ho trovato una risposta, il compimento cosa... cosa interessava alla Difesa di questo aspetto, faccio riferimento ancora alla memoria dei Pubblici Ministeri per cercare di essere più chiaro possibile e mi

riferisco in particolare a pagina 15 della loro memoria, liquidano, viene liquidata la nostra questione sollevata in via subordinata di legittimità costituzionale dell'art. 372 del codice di procedura penale del 1930, dicendo: è infatti evidente che l'art. 372 codice di procedura penale, va interpretato nel senso della totale sottoposizione alla conoscenza della Difesa e quindi al potenziale contraddittorio di tutti gli atti dell'istruttoria, d'accordissimo anzi, è proprio quello che sostenevamo noi, l'unico modo per interpretarlo correttamente il disposto dell'art. 372 è ritenere che faccia riferimento al deposito della totalità degli atti presi in considerazione dal Giudice Istruttore per emettere l'Ordinanza di rinvio a giudizio o la Sentenza di proscioglimento, la totalità Vi ho preceduto sulla strada, mi rendo conto Vi ho preceduto sulla strada... di... del rilievo che potesse avere questo atto piuttosto che quest'altro ai fini della decisione, Vi ho invitato e lo avete fatto a dare una valutazione a proposito questo atto è più rilevante, questo atto meno rilevante, il Giudice Istruttore non ha tenuto conto tanto anche se ne parla in altra

parte dell'Ordinanza ha detto cose diverse, non ci scendiamo più su quel livello, ma quello che mi interessava sottolineare e mi interessa a questo punto sottolineare è chiedere che Voi Vi pronunciate al riguardo e che il deposito degli atti effettuato a norma dell'art. 369 del codice di procedura penale dal Giudice Istruttore alla data del 31 dicembre '97 in virtù della norma transitoria dell'art. 242 comma 3 delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale, non è un deposito degli atti, quello che è stato fatto dal Dottor Priore è una mera offitio, una mera finzione, perché non è il deposito di tutti gli atti, non ha potuto depositare tutti gli atti il 31 dicembre '97 per la semplice e chiarissima ragione che Voi avete potuto apprezzare anche prima che io ve lo dicessi che dopo il 31/12/'97 sono stati compiuti numerosissimi atti di indagine. E allora le cose sono due, io ne chiedevo una, quel deposito ai sensi dell'art. 369 al 31 dicembre '97, non è valido, non è il deposito che richiede il codice, non è quello che ritiene il Pubblico Ministero essere necessario, cioè il deposito di tutti gli atti, perché solo se il deposito di tutti gli

atti la norma è legittima, e ne traeva una conseguenza sulla quale non ho visto la Vostra pronuncia, qual era la conseguenza? La conseguenza non può che essere a mio giudizio quella della nullità dell'Ordinanza, perché emessa da un Giudice ormai carente di giurisdizione, perché non ha effettuato il deposito di tutti gli atti entro il 31 dicembre '97 ripeto io sostenevo il 30 giugno '97 Voi mi avete dato la data del 31 dicembre '97, avevo sostenuto questa mia richiesta e... con dei precedenti in realtà avevo citato solo una Sentenza, no? La Corte di Appello di Roma Prima Sezione, sicuramente non lo sto a rileggere, il 27 aprile del '94, probabilmente non è bastata a rendere, non è stata ritenuta sufficiente anzi, evidentemente non è stata ritenuta sufficiente ad assecondare questa interpretazione delle vicende che ci troviamo a discutere in questi giorni, era però un'interpretazione che non aveva soltanto la Corte di Appello Prima Sezione di Roma, ce l'aveva anche la Corte di Appello Seconda Sezione, 16 giugno '94, e ritengo che per quanto possa valere il precedente nel nostro ordinamento sia comunque utile ai fini della decisione su

questa questione valutare anche come l'organo supremo di Giustizia, la nostra Corte di Cassazione si è espressa al riguardo, Sezione Sesta, Sentenza numero 2944 del 17 settembre del '91, Camera di Consiglio del 13 luglio '91, Presidente Pisanti, imputato Barreca. Che cosa dice questa Sentenza? Per i procedimenti ancora in fase istruttoria alla data del 31 dicembre del '90, per noi è un caso diverso ma il concetto è lo stesso, l'art. 242 delle disposizioni transitorie come modificato dal decreto legislativo numero 293 del '90, ha inibito di procedere ad ogni ulteriore attività istruttoria oltre alle date, ne consegue che in mancanza di esplicita regolamentazione dell'ipotesi di arresto di imputato dopo il 31 dicembre '90, su mandato di cattura rimasto in evaso nel periodo anteriore non può che rispettarsi la volontà del Legislatore di cessazione di ogni attività di istruzione sicché non deve procedersi ad interrogatorio dell'arrestato ai sensi dell'art. 365 del codice di procedura abrogato, questa è la nostra giurisprudenza, dopo quella data nel caso di specie, dopo il 31 dicembre '97 nel nostro caso, il Giudice Istruttore non poteva compiere

assolutamente nessun atto in questo caso cosa abbiamo? Che addirittura un atto di garanzia come l'interrogatorio dell'arrestato non ha potuto essere svolto dal Giudice Istruttore, perché ormai non era più un Giudice Istruttore, quello che abbiamo sempre sostenuto e sul quale ripeto chiediamo una risposta. Non aveva potere istruttorio, era totalmente carente di giurisdizione, è troppo assurdo nella mia ottica pensare che ciò possa valere per un atto di garanzia come l'interrogatorio dell'imputato e non debba valere in altre circostanze, non può compiere attività istruttoria per interrogare l'imputato, può invece compiere attività istruttoria per ricercare prove a carico dell'imputato, so che non leggerò una cosa simile nella Vostra Ordinanza. Allora e concludo, non aveva potere istruttorio, la Cassazione ce lo ha ribadito, ma d'altra parte al 31 dicembre non aveva adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 242 delle norme transitorie in relazione al 369 del codice abrogato non aveva depositato tutti gli atti, ha continuato a compiere attività istruttoria essendo primo del potere giurisdizionale, questo comporta la nullità a

nostro giudizio dell'Ordinanza di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 185 numero 1, codice di procedura del 1930 e questa è la richiesta, dichiarazione di nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 369 in relazione all'art. 185 e 242 disposizione transitoria del nuovo codice in relazione all'art. 185 numero 1 codice di procedura del 1930, in via subordinata per le stesse identiche ragioni, carenza dei poteri giurisdizionali, quanto meno la nullità di tutta l'attività istruttoria dopo il 31 dicembre '97, quanto meno. E questo è il primo aspetto, Vi dicevo ce ne è un secondo riguardo al quale c'è stata la nostra sorpresa, leggere che avevamo chiesto la declaratoria di nullità degli atti no, non ho letto questo, ho letto un'altra cosa, cioè che noi avevamo chiesto, avevamo sostenuto la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, perché fondata sulla valutazione di atti legittimamente acquisiti, perché depositati dopo il 25 marzo '99 non risponde a verità, avevamo chiesto una cosa diversa e strettamente connessa a quella che ho appena ripetuto. Sì, mi rendo conto l'equivoco può esser nato, ho riletto attentamente le

trascrizioni del mio intervento, pagina 98 per esempio, parlo di perizie depositate nel '99, era un modo per indicare ma non facevo chiaramente riferimento alla data mi riferivo bensì alla situazione di un deposito successivo di un'acquisizione agli atti, successivo al 31 dicembre e perché è rilevante questo aspetto, a me quale Difensore del Generale Melillo il 4 agosto del 1998 è stato depositato come agli altri colleghi l'avviso del deposito degli atti ai sensi dell'art. 372 del codice del 30 sono depositati gli atti e i documenti del processo, la requisitoria del Pubblico Ministero, le cose sequestrate comprese quelle che stanno all'aeroporto di Pratica di Mare, dopo quella data lo abbiamo potuto verificare molto tempo dopo, io sono andato alla Cancelleria del Giudice Istruttore ho chiesto di prendere visione di questi atti e non ho potuto, non solo, dico meglio, non ho potuto trovare, ma questo è evidente gli atti che sarebbero stati depositati dopo, ma non ho nemmeno potuto trovare degli atti che benché ho scoperto dopo fossero stati acquisiti, non erano indicati nell'indice, mi rendo conto che il codice non ci parla in nessuna

norma di indici processuali, di indici del fascicolo, no? Di indici del fascicolo, però l'eccezione che sollevava l'Avvocato Filiani a proposito della congruità del termine per l'esame degli atti aveva un fondamento a mio giudizio e questa è una questione superata in quanto è davvero impossibile entrare in un palazzo dove ci sono tutte queste carte e mettersi a studiare il processo e farlo nel giro di sei mesi facendo l'Avvocato e dovendo anche vivere, guadagnare qualcosa o facendo l'imputato e non volendo impazzire insomma, che è la stessa cosa, cioè chiudersi lì per sei mesi, e allora il Giudice Istruttore cosa fece? Diede due proroghe la prima fino ad una certa data e poi prolungò fino al 25 marzo del '99, perché prolungò? Perché quanto la durata del deposito non può corrispondere le richieste sia per l'approssimarsi di prescrizioni, sia perché a disposizioni delle Parti private vi sono un indice completo degli atti e supporti magnetici per buona parte di essi che consentono facili ricerche e rapide selezioni, sia perché le Parti hanno partecipato e in modo rilevante all'importantissima attività dei Collegi Peritali, fino a che data? E' un

altro discorso, allora noi di questi indici che abbiamo potuto prender visione, ce lo ricordiamo tutti quanti, andavamo in Cancelleria e non... non è che trovavamo un fascicolo, trovavamo tre mazzi di carte. **VOCE:** (in sottofondo). **AVV. DIF.** **NANNI:** non era possibile ci veniva dato l'indice, guardiamo l'indice molto analitico, salvo accorgerci dopo che per esempio mancava qualcosa e mi riferisco a due relazioni peritali arrivate alla Cancelleria nel febbraio del '98 che non ho trovato indicato negli indici e delle quali ho letto soltanto poi nell'Ordinanza e sulla base di quell'indice dovevamo ragionare, ecco perché non è una risposta la vostra decisione, perché limitare agli atti depositati dopo il deposito delle nostre memorie, dopo il 25 marzo del '99, significa non tener conto di queste circostanze che sono circostanze acquisite, pacifiche nella storia di questo processo, perché è importante l'indice? Perché il 5 ottobre del '99 e quindi più di un mese, un mese dopo il deposito dell'Ordinanza di rinvio a giudizio voi che avete questa facilità di consultazione degli atti sarà facile individuarlo, l'artico... scusate, il 6 ottobre del '99, deposito una richiesta di copia

di tutti quegli indici, perché ormai è finito ci prepariamo al dibattimento, non posso andare tutti i giorni in Cancelleria, ce l'ho nel mio bello studio i miei indici me li guardo, me li studio lì, questa è la parte finale degli indici che si chiudono al 31 luglio del '98 con un fax proveniente dalla "Rai" di richiesta di autorizzazione di riprese tv con provvedimenti negativi del Giudice Istruttore, questi erano gli indici che noi potevamo consultare alla data del 6 ottobre '99, è evidente che noi non abbiamo potuto vedere altro che quello che era indicato sugli indici, mancano le dicevo delle relazioni peritali e a questo proposito non è superflua secondo me una sottolineatura, il codice se è vero che non conosce gli indici del fascicolo non conosce nemmeno l'istituto delle memorie dei Periti, quando parla di memorie e mi sembra anche un pochino superfluo doverlo dire, però è stato sostenuto diversamente e quindi ribadisco la mia opinione, fondata sulla lettura delle norme del codice, la memoria è un atto della parte e del Difensore della stessa, tutto ciò che proviene dal Perito è relazione peritale, quella che Voi potreste valutare come prova, e non sono indicate

negli indici, quelle che esistevano nel '98, quelle del '99 non ne parliamo neppure. Ciò rileva sia perché non c'è stato depositato nessun atto di quelli compiuti dopo il 31 dicembre '97, sia con particolari riferimento alle perizie, perché... perché queste relazioni peritali depositate dopo nessun avviso c'è stato dato, non è vero Pubblici Ministeri che non abbiamo sollevato eccezioni sulla partecipazione ai Difensori al processo, sono grandissime le eccezioni che abbiamo sollevato, le perizie che hanno consentito di... di formare una opinione pubblica a proposito della battaglia aerea, di cui tutti abbiamo sentito parlare, sono quelle depositate dopo nelle quali noi non abbiamo ottenuto un avviso, gli ultimi avvisi che abbiamo ottenuto, sono andato a cercarmi su tutte le carte polverose che conservavo a studio, sono del 30 dicembre '97 ed è corretto, 30 dicembre '97 il Giudice Priore, questa è la correttezza immagino cui facevano riferimento i Pubblici Ministeri, ci notifica il deposito dei commenti al documento risposta ai quesiti aggiuntivi del 28 luglio '97, depositata il 29 dicembre a firma dell'Ingegnere Marco Giubolini, si notifica anche qualcos'altro,

le relazioni tecniche del collegio tecnico e scientifico Misiti, sono otto documenti, però del 27 dicembre, qualche giorno prima, il 22 dicembre, note aggiuntive alla perizia radaristica, basta, il 30 dicembre del 1997 finiscono gli avvisi, tutto ciò che non siamo stati avvisati era stato depositato...

PRESIDENTE: per cortesia se può concludere Avvocato insomma. **AVV. DIF. NANNI:** senz'altro.

PRESIDENTE: ecco, dato che aveva anche anticipato che sarebbe stato breve l'intervento quindi. **AVV.**

DIF. NANNI: Presidente, Lei si rende conto l'imbarazzo nel quale mi trovo? **PRESIDENTE:** sì,

sì, ma è il codice che prevede una esposizione diciamo abbastanza breve... **AVV. DIF. NANNI:** sì,

sì. **PRESIDENTE:** ...delle questioni preliminari.

AVV. DIF. NANNI: però è esposizione, e allora questo sto cercando di fare, non c'è un avviso dopo il 30 gennaio '97, nel '98 a febbraio e ad aprile ci vengono notificati i due decreti con i quali liquida i compensi ai Periti e basta. Ora quello che noi chiediamo è che valutate come fosse sta... sarebbe, scusate, sarebbe stato necessario una volta acquisiti numerosi atti istruttori, quanto meno notificare un avviso di

deposito, considerato che gli atti che stiamo visionando erano molto limitati ed erano quelli indicati nell'indice. D'altra parte, d'altra parte a conforto di questa interpretazione sta la Sentenza con la quale la Corte Costituzionale, Sentenza numero 199 del '75 credo, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del codice di procedura penale del 1930 nella parte in cui non prevede... nella parte in cui non prevede una Sentenza additiva, una... come le tante Sentenza additive che ci troviamo nella nostra Giurisprudenza, nella parte in cui non prevede che a seguito di procedimento davanti alla sezione istruttoria la Corte di Appello debba procedere ad un nuovo deposito degli atti, qual è la ratio di questa decisione, eh, la ratio non può che essere quella di consentire alle Parti che già avevano... che già erano state avvisate del deposito di tutti gli atti al momento della chiusura della fase istruttoria, davanti al Giudice Istruttore, quello di consentire se la Corte di Appello avrebbe giudicato sugli stessi atti o su atti ulteriori, comunque dice la Corte Costituzionale, è illegittima una norma che non preveda un nuovo...

un nuovo avviso di deposito, e siamo davanti alla sezione istruttoria, se la ratio è questa però, quella che ci ha indicato la Corte Costituzionale dichiarandola illegittimità costituzionale dell'art. 387 del codice di procedura penale del '30, è evidente che in relazione a quegli atti, tutti quelli depositati dopo il 30 dicembre, il 31 dicembre del '97 occorre un nuovo avviso di deposito e faccio riferimento non solo agli elaborati peritali ma a tutti gli atti, le numerose acquisizioni di documenti che ci sono state, perché quelle non le troviamo indicate, non potevamo saperlo, non può valere la data del 25 marzo '99, perché quando andavamo in Cancelleria, nessuno ci diceva è stato depositato l'atto, è non è stato indicato nel fascicolo e se vedete gli indici che la Cancelleria ci ha messo a disposizione con la massima disponibilità, quelli sul dischetto, sul supporto informatico, neppure lì sono indicati questi atti. Il mancato avviso del deposito di questi atti determina a nostro giudizio tutti gli atti a partire dal 31 dicembre '97 la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dei diritti di difesa, e quanto meno in via subordinata la declaratoria

di nullità di tutta l'attività istruttoria compiuta dopo il 31 dicembre del '97 per violazione dell'art. 185 numero 3 del codice di procedura penale del 1930. **AVV. DIF. FILIANI:** volevo aggiu... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** no, no, volevo aggiungere una circostanza, Signor Presidente e Signori della Corte, con riferimento a quanto sostenuto dall'Avvocato Nanni, faccio presente che non era... noi non avevamo accesso diretto ai fascicoli, dovevamo chiedere sulla base dell'indice i fascicoli che volevamo visionare, il Cancelliere, le persone addette della Cancelleria ce li portavano, quindi il nostro tramite per l'accesso ai documenti era l'indice del processo, qualora non sia ritenuto sufficiente per dimostrare questa circostanza, quello che io sto ora riferendo, chiedo che siano sentiti come testimoni su questa circostanza l'Avvocato Fabrizia Giacomini e l'Avvocato Guido Mussini che come sostituiti del Professor De Luca sono andati a visionare gli atti in Cancelleria. **PRESIDENTE:** gli altri Difensori hanno qualcosa da aggiungere? **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** la Difesa del Generale Bartolucci si associa alle osservazioni

fatte dall'Avvocato Nanni. **PRESIDENTE:** la Difesa... lei chi difende scusi? **AVV. DIF.:** sono la stessa Difesa? **PRESIDENTE:** ah, è sempre... sì va bene, allora Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** molto brevemente, ah, le Parti Civili. **AVV. P.C. MARINI:** non volevo togliere la parola al Pubblico Ministero, possiamo stabilire una volta per tutti che l'ordine degli interventi è quello del nuovo codice, io non... **PRESIDENTE:** no, no. **AVV. P.C. MARINI:** ...non ho obiezioni, anzi... **PRESIDENTE:** no, no, vecchio codice. **AVV. P.C. MARINI:** e allora... **PRESIDENTE:** sì, sì. **AVV. P.C. MARINI:** ...brevissimamente, se i colleghi consentono, replico alla questione che in parte mi pare sia stata già risolta dalla Corte nella sua Ordinanza e che quindi... almeno per le questioni connesse alla... al successivo deposito... al deposito di atti avvenuto successivamente alla scadenza del termine della memoria, per le memorie difensive, perché in questi termini si è pronunciata la Corte nella parte motiva della propria Ordinanza, io credo che l'unica questione nuova che pone il rispetto a quelle già risolte dall'Ordinanza il Difensore del Melillo sia la seconda, quindi molto

brevemente sulla prima la Parte Civile da me...
le Parti Civili da me rappresentate credono che
la questione sia stata... sia in ogni caso da
respingere in quanto si intende dedurre da una
carenza di poteri istruttori il... che ha un
significato preciso, che vuol dire attività
investigativa che vuol dire sentire testimoni,
che vuol dire svolgere interrogatori, si vuole
dedurre la carenza del potere di decidere l'esito
della fase che indubbiamente spettava al potere
del Giudice Istruttore e cioè di emettere
l'Ordinanza e la Sentenza, l'atto conclusivo
dell'istruttoria. Diversa è la questione, dicevo
invece, sul mancato avviso, nel senso che la
Difesa del Melillo già si è lamentata nella...
nell'udienza dell'8 novembre, del mancato avviso
di deposito degli atti acquisiti al processo
successivamente al 31 dicembre e... al 31
dicembre '97, adesso non cito a memoria
l'Ordinanza, comunque è stato ampiamente
osservato dalle Parti, immagino che anche
l'Ordinanza l'abbia... ne abbia dato atto, che
la... non esiste un obbligo di ulteriore avviso,
l'esempio che ha proposto oggi il Difensore del
Melillo mi sembra relativo al deposito davanti

all'allora sezione istruttoria degli... degli atti, aveva una funzione legata al fatto che il... la fase di grava... aveva un atto introduttivo di parte che non veniva notificato alle altre Parti e quindi risponde alla logica del contraddittorio cartolare che si abbia... che abbia luogo un deposito formale in cui le Parti possano conoscere gli atti di impulso dell'altra Parte. Si lamenta il collega del... che la copia di indice che è stata... gli è stata fornita non contenesse gli atti successivamente intervenuti, ma sarebbe stato strano che li contenesse, visto che l'indice non poteva non essere stato compilato al 31 dicembre '97 che non è... non è l'indice previsto, lo ammetteva egli stesso, come un atto comunicativo per le Parti, ha una funzione di ordine degli atti e nulla di più, l'indice che egli ha... di cui egli ha chiesto la copia è pacificamente l'indice atto redatto al 31/12/'97. Mi pare che la parte più pregnante della questione sollevata dalla Difesa sia che fine fanno quei documenti acquisiti successivamente al 31/12/'97, ora io do per scontato che documenti esistano a non... anche se il Difensore non li ha specificati, perché i

documenti a mio parere devono avere un destino diverso da quello che voi rispondendo proprio alla questione dell'Avvocato Nanni avete attribuito agli atti che sono stati ritenuti costituire l'integrazione di attività peritale, cioè di attività istruttoria, voi avete detto quegli atti sono atti nulli in quanto l'attività istruttoria era esaurita, analogo destino non possono avere i documenti, perché e... se si può dubitare che quei documenti non potevano entrare nel... non potevano essere acquisiti con un'attività istruttoria che iniziasse dopo il 31 dicembre '97, non credo che si possa discutere della legittimità di un'acquisizione documentale richiesta prima nell'ambito dei poteri istruttori del Giudice prima del 31 dicembre '97 e esauritasi in una fase successiva al 31 dicembre '97, senza che il Giudice Istruttore abbia posto in essere ulteriore attività istruttoria, se la domanda, faccio un esempio di un'attività istruttoria condotta all'estero, quindi attraverso i canali diplomatici, attività di... richiesta di collaborazione, di assistenza giudiziaria all'estero, rogatoria, canali diplomatici, può avvenire che sia esaurita tutta

questa lunga procedura con una notevole fase anche amministrativa, sia avvenuta... sia giunta ad esaurimento in epoca successiva al 31 dicembre '97, l'esempio della rogatoria è l'esempio più eclatante, non escludo che ci siano altri documenti... Allora sul problema io credo che questi documenti quindi hanno avuto accesso legittimo nel fascicolo del Giudice Istruttore, siano trasmigrati legittimamente nel fascicolo che chiamiamo per comodità del dibattimento, che è il fascicolo che Voi potete conoscere legittimamente, preannuncio comunque che la Difesa di Parte Civile richiederà, ove ritenuto necessario, l'acquisizione di tutti i documenti che la Corte dovesse ritenere di espungere, di eliminare in questa fase dal fascicolo, quindi come acquisizione documentale attività istruttoria sicuramente legittima, lecita fin dalla... vigenza del codice del 30, tanto più nella vigenza dell'attuale e... visto che l'attività istruttoria di acquisizione probatoria non è stata ancora iniziata e io per lealtà nei confronti delle altre Parti annuncio il mio proposito di richiedere comunque l'acquisizione di quei documenti, quindi comunque ritengo che

anche la seconda questione dell'Avvocato Nanni sia stata già risolta dall'Ordinanza della Corte di Assise e comunque chiedo che nel caso venga respinta. **PRESIDENTE:** chi deve intervenire? **AVV.**

P.C. GIANNUZZI: Presidente mi associo appunto alle considerazioni dell'Avvocato che mi ha preceduto, quindi chiedo che vengano respinte tutte e due le eccezioni. **PRESIDENTE:** allora Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** sì, il... **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** se non interviene. **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** l'Avvocato Nanni... **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** l'Avvocato Nanni è perfettamente consapevole del fatto che non possano essere poste questioni nuove attinenti alla nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, è chiaro che il suo discorso di premessa quando si rivolge alla Corte e dice: Voi non avete risposto ad una mia questione che io avevo già posto e che Voi... a cui Voi non avete dato alcuna risposta, è la chiara indicazione della consapevolezza che siamo oltre il termine per la proposizione delle questioni relative alla nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, dico questo e va detto con molta chiarezza, perché altrimenti noi potremmo

questo processo continuarlo a tempo indeterminato, una volta che la Corte avrà definito quest'altra questione preliminare ne verrà posta un'altra e un'altra ancora per un altro atto, per un altro atto, per un altro ancora, così che questo processo non s'abbia mai da iniziare, la Corte ha definito le questioni preliminare che sono state poste immediatamente dopo l'apertura per la prima volta della... la conclusione per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento e queste questioni non possono più essere poste, le regole vanno rispettate da tutti, però entriamo anche nel merito perché non c'è nessuna difficoltà da entrare nel merito, si tratta di questioni che la Corte ha già affrontato e risolto, vedete la categoria dei numerosi atti processuali non esiste in diritto, esistono atti processuali singoli che vanno citati e indicati, rispetto ai quali la Corte possa valutare se si tratta o meno di atti processuali, se si tratti di attività istruttorie o meno, quale rilevanza abbiano avuto nella formazione del convincimento del Giudice Istruttore, se dovessero essere o meno depositati alle Parti, se lo siano state o meno, quindi

rispetto alla situazione prospettata alla Corte con le questioni già proposte non vi è alcuna sostanziale novità che sia decidibile, la verità è che l'unica questione che viene nuovamente riproposta è quella delle relazioni peritali sulla quale il Giudice si è già ampiamente pronunciato, così come si è già pronunciato sulla questione relativa alla 372, ma questo dice l'Avvocato Nanni "noi abbiamo liquidato la questione 416 del 378..." ma come liquidata? Noi l'abbiamo affrontata adesivamente alle prospettazioni della Difesa, abbiamo cioè ritenuto che l'unica interpretazione legittima del 372 fosse quella prospettata dalle Difese e che quindi non vi fosse ragione alcuna di prospettare una legittimità costituzionale dell'art. 472 e da quella interpretazione abbiamo fatto discendere delle conclusioni che poi sono state ritenute non infondate dalla Corte, in conclusione premesso che riaprire le questioni già proposte non è consentito, che nuove questioni non possono essere proposte, in ogni caso non vi è nessuna violazione delle regole sul contraddittorio in quanto eventuali atti che non sono stati peraltro indicati, che certamente non

sono stati compiuti dal Giudice Istruttore, perché il Giudice Istruttore non ha compiuto nessuna attività oltre quella setale è stata qualificata dalla Corte non ho ragione di distaccarmi da quell'orientamento dell'acquisizione di quelle relazioni peritali, altra non è stata compiuta, se vi è stata ricezione di documentazione da parte di altre autorità, valuterà la Corte quale significato possa avere avuto ai fini della decisione del Giudice, in ogni caso ripeto nessuna violazione delle norme sul deposito ai sensi del 372 e nessuna incidenza sulla Ordinanza di rinvio a giudizio, grazie! **AVV. DIF. FILIANI:** posso prendere la parola Presidente? **PRESIDENTE:** no, le repliche non sono ammesse. **AVV. DIF. FILIANI:** no, non è una replica posso spiegare perché vorrei prendere la parola? **PRESIDENTE:** eh, prego! **AVV. DIF. FILIANI:** vorrei... **VOCE:** una questione nuova. **AVV. DIF. FILIANI:** c'è un'altra questione preliminare... **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** Presidente io mi oppongo a che vengano poste altre questioni, si sta verificando... **AVV. DIF. FILIANI:** ma mi fa finire? **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** ...esattamente quello che noi abbiamo

indicato. **AVV. DIF. FILIANI:** no, no. **PRESIDENTE:**
un momento, un momento. **AVV. DIF. FILIANI:** mi fa
cortesemente finire di parlare? **PRESIDENTE:**
prego, prego! **AVV. DIF. FILIANI:** allora vorrei
far presente che la questione di prospettare
altre questioni preliminari era stata fatta già
presente anche dall'Avvocato Bartolo nelle scorse
udienze e risulta anche dalle registrazioni,
anche quelle di "Radio Radicale", dove io ho
rivisto le udienze passate e ho visto anche che
il Presidente era d'accordo, perché l'ha detto e
risulta registrato, quindi tutti noi Difensori
abbiamo capito questo, non mi sembra che sia
equivoco, del resto non si può pretendere...
molte questioni nascono anche dalla soluzione
delle altre, come per esempio quella che io vado
a sollevare adesso, quindi se mi autorizza e lei
preferisce che io la faccio adesso, così fate
un'unica Camera di Consiglio... **PRESIDENTE:** sì,
sì. **AVV. DIF. FILIANI:** ...oppure preferisce...
PRESIDENTE: sì, ma faremo anche un'unica Camera
di Consiglio, perché io inviterò poi le Parti
anche a formulare le proprie conclusioni ai sensi
del 150 sull'invito all'individuazione delle
linee fondamentali a seguire le istruttorie

dibattimentali, quindi faremo un'unica Camera di Consiglio pure per quelle, quindi prego! E la faremo oggi. **AVV. DIF. NANNI:** mi scusi se... **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. NANNI:** ...se mi introduco ma... **PRESIDENTE:** no, no, scusi un momento, finisca l'Avvocato Filiani, poi la parola spetterà a lei senz'altro. **AVV. DIF. NANNI:** grazie! **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. FILIANI:** allora Signor Presidente, Signori del Tribunale, Signori della Corte scusate, grazie... Questa Difesa solleva l'eccezione di incompetenza per territorio conseguente alla connessione del reato per il quale noi siamo oggi imputati con il più grave reato di strage, la mia questione trae spunto dalle pagine 12 e 13 della Vostra Ordinanza... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** sì, è per connessione. Leggo testualmente, siamo nella parte finale di pagina 12 "in sostanza come ha osservato la Suprema Corte in un caso in cui il procedimento per il reato militare era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con Sentenza irrevocabile, l'individuazione dell'unico Giudice competente per connessione in ordine a più reati o

più imputati è operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale, per un altro reato e per altro imputato, e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale tra ipotizzati reati contestati o imputati, effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine, ne consegue che se l'intervento ad un'eventuale archiviazione per uno soltanto dei reati o degli imputati vale a sciogliere il vincolo processuale di connessione per l'altro reato o imputato, la competenza per connessione permane invece nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati, Cassazione Sezione Prima 8 luglio 1992 massima numero 3312" e prima ancora di questa massima, io non ve la sto a rileggere questa... citate sempre un'altra Sezione della Prima sugli effetti della connessione e i criteri per stabilire la connessione e la sua operatività. Continua la Vostra Ordinanza dicendo: "è in dubbio ad avviso della Corte di Assise che nel caso specifico il principio affermato dalla Suprema Corte non può non trovare applicazioni in quanto per il reato di strage che

costituiva la causa determinante della connessione è stato emesso un provvedimento di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso il reato e non per insussistenza del fatto ovvero per manifesta infondatezza della notizia di reato", in altre parole la Vostra pronuncia ritiene che la vis attrattiva ai fini della competenza, come ai fini della giurisdizione ordinaria o militare, viene determinata comunque dal reato di strage, perché in questa Ordinanza il contenuto della Sentenza di proscioglimento perché ignoti gli effetti del reato, ai fini della competenza per connessione viene riportata con riferimento alla massima che ho appena citato, viene equiparata praticamente a una Sentenza di condanna. Da ciò consegue necessariamente che questa stessa regola oltre che per stabilire la giurisdizione del Giudice Mili... del Giudice Ordinario in luogo di quello Militare vale a forziori anche per la individuazione del Giudice territorialmente competente, cioè secondo i principi che Voi avete condiviso e adottato per stabilire la Vostra giurisdizione occorre fare riferimento al reato più grave che è indubbiamente il reato di strage,

ora il Giudice Istruttore si è... questo nonostante sia stata pronunciata la Sentenza di proscioglimento perché ignoti del reato, il Giudice Istruttore con una sua Ordinanza in data 23/04/'92 si è pronunciato sulla competenza, su una istanza fatta dall'imputato Ballini Adulio e così motiva: letta il parere negativo del Pubblico Ministero, ritenuto quanto segue, che questo Giudice procede per più reati tra loro connessi, il più grave dei quali è quello ex art. 422 il reato di strage, che allo stato non è possibile determinare il luogo di commissione di tale delitto, essendo tuttora sub iudice la causa della caduta dell'aeromobile, ragion per cui non ci si può avvalere per la determinazione della competenza delle regole generali del locus commissi delicti indicati nell'art. 39 del codice di procedura penale del 30, che pertanto si deve ricorrere a quelle altre regole dettate dal successivo art. 40 dello stesso codice, che la prima tra le regole quella del luogo... scusate, la seconda regola ausiliare che è la prima di tali regole quelle del luogo in cui si è verificata una parte dell'azione... l'omissione non è essendo esse tuttora note per le ragioni

sopra menzionate non può essere adottata, che pertanto si deve ricorrere alla seconda regola ausiliaria, applican... da applicare in difetto di detta conoscenza, e cioè quella che vuole competente il Giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il Giudice che ha emesso un mandato o un decreto di citazione a giudizio, che questo Giudice ha emesso mandati di comparazione, il primo dei quali il 5/08/'89 mentre nei procedimenti... nel procedimento non saranno stati eseguiti fino ad oggi arresti, né altri Giudici hanno emesso i mandati, né decreti della specie sopra specificata. Ora il Giudice, Dottor Priore, ha ritenuto la propria competenza sulla base di questa regola suppletiva, però il mandato al quale lui fa riferimento, un mandato di comparizione non è per il reato di strage, cioè non è un mandato che si riferisce al reato più grave ma è un mandato, se i miei ricordi sono giusti, che dovrebbe riguardare il reato di falsa testimonianza o un'altra ipotesi di gran lunga minore ai reati contestati. Quindi il Dottor Priore per determinare la competenza ha fatto riferimento a un mandato emesso non per il reato più grave ma per il... un reato meno grave, ad

avviso di questa Difesa il criterio da seguire, doveva essere quello ulteriormente residuale, cioè quello che viene subito dopo, perché si fa riferimento al mandato e il mandato non è per il reato di strage, ripeto ma per un reato diverso, per il reato attratto nella competenza, non per il reato che attrae e sposta la competenza per territorio, infatti l'art. 40 subito dopo enuclea un altro principio, e in mancanza dice il Giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento, del procedimento naturalmente perché stiamo parlando di reati connessi, del reato più grave, quindi del procedimento che riguarda il reato di strage, orbene il primo atto del procedimento è stato emesso dalla Procura di Palermo che è quella che per prima ha iniziato le indagini, ed è stato emesso per il reato, se ricordo bene, di disastro aviatorio che sostanzialmente racchiude il nucleo essenziale anche della condotta del reato di strage, perché l'evento, cioè quello che si è verificato è in entrambi i casi la caduta del DC9, dell'"Itavia" che da Bologna era diretto a Palermo, pertanto chiedo che questo Giudice voglia dichiararsi incompetente in base ai rilievi che ho formulato

e trasmettere gli atti al P.M. presso la Procura di Palermo, perché il Giudice della Corte di Assise di Palermo è il Giudice competente per decidere su questo procedimento, proprio sulla base dei principi fissati nell'Ordinanza pronunciata da questa stessa Corte con riferimento alla giurisdizione del Giudice Ordinario anziché del Giudice Militare.

PRESIDENTE: Avvocato Nanni che cosa... **AVV. DIF.**

NANNI: Presidente, scusi, io non avevo nulla da dire a proposito di questa questione sollevata dall'Avvocato Filiani, mi permettevo soltanto segnalare questo: io difendo d'ufficio il Generale Tascio oggi e d'ufficio sostituisco l'Avvocato Bartolo che aveva preannunciato di avere una questione da sottoporre alla Vostra attenzione, che aveva pregato di rinviare il processo ad altra data perché oggi era occupato, infatti credo non abbia ancora finito di discutere, considerato che avevate previsto due udienze... **PRESIDENTE:** no, no, noi abbiamo

nell'eventualità dell'altra udienza. **AVV. DIF.**

NANNI: che era prevista l'eventualità...

PRESIDENTE: l'eventualità dell'altra udienza.

AVV. DIF. NANNI: considerato che era prevista

l'eventualità della seconda udienza, concretizziamo, la mia domanda è questa: questa eventualità e... in questo è la mia richiesta, per consentire domani all'Avvocato Bartolo di chiudere questa fase... **PRESIDENTE:** no, guardi, noi andiamo avanti oggi finché è possibile, intanto risolviamo le questioni che sono state proposte e poi esamineremo l'eventualità del rinvio all'udienza di domani o anche udienze tra Natale e Capodanno, eh, perché non è che ci sono problemi al riguardo. Quindi per quanto riguarda quindi allora non ha nulla da osservare per quanto riguarda... **AVV. DIF. NANNI:** sì. **PRESIDENTE:** va bene, la Difesa? Benissimo, Parti Civili? **AVV. P.C. MARINI:** sono esaurite le questioni delle Difese? **PRESIDENTE:** su questa ulteriore eccezione. **AVV. P.C. MARINI:** a me pare che la questione di competenza per territorio sollevata in questa momento sia tardiva, e comunque infondata in quanto... per le ragioni enunciate nell'Ordinanza di rinvio a giudizio cui per brevità mi riporto. **AVV. P.C. GIANNUZZI:** sì, Presidente la stessa conclusione, tardività dell'eccezione e incompetenza, perché sollevata oltre il termine individuato dall'art. 42 del

c.p.p. abrogato e comunque infondatezza. **AVV.**
P.C. CIAMATTA: mi associo. **PRESIDENTE:** va bene.
Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**
innanzi tutto si associa, il rilievo sulla
tardività delle eccezioni di competenza del
territorio, va be', comunque nel merito rileva
che non può che condividersi, appunto a parere di
questo ufficio, non possono che condividersi le
argomentazioni a suo tempo addotte dal Giudice
Istruttore Dottor Priore, rilevando che anzitutto
nell'ambito... quando il codice del 1930 parla
della impossibilità di determinare il luogo dove
è avvenuto il reato e cioè avviene non soltanto,
si badi, per l'incertezza in ordine alle cause
del sinistro, incertezza che rimane poi sia pure
in termini più ridotti dell'Ordinanza di rinvio a
giudizio, ma anche perché non dimentichiamo che
la zona ove avviene, ove cade anche l'aereo sono
non facilmente collocabili sul piano
territoriale, ove avviene non tanto dove cade
l'aereo, ove avviene il disastro che poi
determina il cadere dell'aereo, comunque il
procedimento... quindi dà posto a questa
impossibilità il criterio suppletivo che
interviene e cioè l'emissione di un mandato di

comparazione o un ordine di arresto, cosa non verificatasi, attiene al procedimento ovviamente nella sua unità, così come strutturato in quel momento, e non è seriamente contestabile che in quel momento della sua unitarietà le imputazioni per le quali viene emesso un mandato di comparizione sono strettamente legate da un filo derol... a quelle di strage, quindi in quel momento il processo è unico, tra l'altro siamo ancora nell'89, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, processo unico quindi... è chiaro che quando una legge parla di mandato di comparizione si intende un mandato di comparizione emesso nell'ambito di quel processo, né può ritenersi che andava privilegiato il criterio sussidiario successivo, cioè quello attinente alla competenza territoriale del primo, Autorità Giudiziaria che ha emesso un atto del procedimento, quando gli atti sono a Palermo, e non dimentichiamo che a Palermo ci stanno in realtà molto poco, il reato ipotizzato è quello di disastro aereo, che non è certamente un reato di strage, può avere qualche elemento in comune, ma basta vedere la pena di tale prevista che non supera i dodici anni di reclusione per

rendersi conto che nulla ha a che fare con la strage e quindi non quella competenza per connessione cui faceva riferimento la Difesa, quindi ci si oppone all'accoglimento dell'eccezione per incompetenza per territorio.

PRESIDENTE: il Presidente invita le Parti ai sensi dell'art. 150 codice procedura penale abrogato a esporre le loro eventuali conclusioni circa... **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO**

MINISTERO SALVI: con che ordine Presidente? Chi comincia? Ah, scusi Presidente... **PRESIDENTE:**

comincia, no, circa le linee fondamentali da seguire nella fase dell'istruzione dibattimentale in virtù dei principi contenuti nel nuovo art. 111 della Costituzione. L'ordine è la Parte Civile. **AVV. P.C. MARINI:** Signor Presidente,

Signori della Corte, io temo che la problematica che implica la questione... l'invito della Corte alle Parti sarà una problematica che accompagnerà tutto lo sviluppo dell'attività istruttoria che noi ci auguriamo fermamente la Corte avvierà nelle prossime udienze, la Corte nella sua Ordinanza ha già posto in evidenza qual è il più importante dei riflessi che la nuova norma costituzionale comporta già nel dibattito

vecchio rito e cioè l'introduzione dell'esame diretto da parte delle Difese private del Pubblico Ministero dei testimoni, degli imputati e dei soggetti che saranno sentiti ai sensi del 210 nuovo codice. In linea di massima questa Difesa ritiene di potere aderire alla prospettazione che il Pubblico Ministero ha avuto la cortesia di anticipare nella memoria che ha allegato e che... oggi stavo rileggendo, alla quale... con la quale aderisco e aderisco soprattutto alla considerazione che le problematiche ripeto non saranno... questa problematica non è risolvibile una volta per tutte e probabilmente ci riporterà... tornerà ad emergere all'inizio quanto meno dell'acquisizione di un mezzo di prova nuovo. La mia richiesta, colgo l'occasione per sottoporre alla Corte questo problema, sappiamo tutti che nel processo vecchio rito non era prevista la relazione introduttiva diciamo che ora è stata peraltro pesantemente riformata dagli interventi del Legislatore, io credo che se ci fosse l'accordo delle Parti una... dare la possibilità a ciascuno parte, sia pure senza anticipare i temi di merito complessi, ma enunciare le... le linee generali

dei... di quello che ciascuno intenda dimostrare quali siano i mezzi che a questo scopo intende utilizzare, sia consentito fin... anche in questo giudizio e quindi pongo all'attenzione della Corte l'opportunità di avviare l'istruttoria dibattimentale con una breve relazione delle Parti sui fatti che intendono dimostrare e i mezzi di prova intendono adottare per dimostrarle. **AVV. P.C. GIANNUZZI**: sì, Presidente, effettivamente anche io condivido appunto la valutazione del collega che mi ha preceduto, circa la difficoltà diciamo in questo momento di prevedere un po' in astratto quale debbano essere le cadenze che l'istruttoria dibattimentale dovrà assumere per aderire appunto alla necessità cogente di tener conto del disposto attuale dell'art. 111 della Costituzione e credo infatti che fondamentalmente come diceva appunto anche l'Avvocato Marini la... ci sia una necessità nell'assunzione delle prove, delle prove testimoniali di seguire quelle che sono le regole attualmente vigenti, cioè il principio appunto dell'esame diretto, della... del controesame della cros examination e ovviamente laddove venga... vengono sentiti soggetti che abbiano

assunto la qualità di imputati in procedimenti connessi, che siano rispettate le regole di cui all'art. 210, quindi le garanzie difensive. Per quanto riguarda altre problematiche credo che avranno naturalmente rilievo essenzialmente in sede di valutazione della prova, cioè la valutazione appunto di eventuali difformità tra quanto è stato dichiarato in sede istruttoria, diciamo istruzione formale secondo il vecchio rito, quanto verrà confermato in dibattimento oppure eventuale... eventuale esercizio da parte di imputati di reati connessi, della facoltà di non rispondere, perché appunto sappiamo che l'art. 111 ci impone di valutare, di fondare un eventuale giudizio di responsabilità o comunque il giudizio finale che voi dovrete emettere, tenendo conto della necessità che si fondi su elementi di prova acquisiti nel pieno contraddittorio, quindi poi sarà ovviamente in sede di valutazione delle singole risultanze dibattimentali che si dovrà assicurare questo necessario adeguamento. Per quanto riguarda diciamo l'ultima osservazione che è stata fatta dall'Avvocato che mi ha preceduto, l'Avvocato Marini, appunto anche io mi rimetto alla

valutazione del Collegio, la valutazione...
l'opportunità appunto di... come dire di mimare
per così dire quella che è la fase introduttiva
dell'istruttoria dibattimentale attualmente
prevista, quella della relazione introduttiva che
dia modo appunto alle Parti di esplicitare e...
nelle grandi linee quelli che sono appunto gli
intendimenti attraverso le prove che si intenda
siano assunte nel dibattimento, e le stesse
conclusioni valgono ovviamente per l'altra parte
che rappresento come responsabile civile.

PRESIDENTE: gli altri Difensori di Parte Civile.

AVV. P.C. CIAMATTA: mi associo a queste
conclusioni già formulate, a quelle fatte dal
P.M. nella sua memoria e mi rimetto al Collegio.

PRESIDENTE: prego Pubblico Ministero! **PUBBLICO**

MINISTERO SALVI: noi aderiamo volentieri
all'invito della Corte, perché sappiamo, c'è
stato notificato un ricorso nei confronti della
Vostra Ordinanza per abnormità, in questo ricorso
da parte dei Difensori si prospetta che la Corte
abbia inteso nel contraddittorio delle Parti
costruire le regole del proprio processo quasi
ergendosi al Legislatore sul fatto proprio, io
credo che sia stata... sicuramente è stata male

interpretata quell'apertura al contraddittorio sulla individuazione di quei criteri che la Corte Costituzionale ha imposto di individuare nell'applicazione, nelle norme in regime transitorio, quello che Voi avete semplicemente indicato come argomento terreno di discussione nel contraddittorio con un gesto che io credo che debba essere apprezzato proprio perché è evidente che serve a fornire alla Corte delle valutazioni su ciò che le Parti ritengo in ordine al regime processuale applicabile, dopo di che naturalmente la Corte nel pieno esercizio dei suoi legittimi poteri procederà ad una interpretazione sulla quale poi le Parti si riserveranno di eccepire l'eventuale erronea interpretazione in sede di impugnazione di una eventuale Sentenza di condanna o di assoluzione in questa sede non importa, noi avevamo anticipato nelle nostre memorie sulle questioni di legittimità costituzionale questo aspetto, ma ripeto non perché si tratti... e lo avevamo anche scritto, non perché si tratti di costruire le regole del processo immaginando come possa essere un processo accusatorio applicato nel vecchio rito, ma perché vi è già una disciplina che applica il

nuovo art. 111 della Costituzione al rito precedente, c'è una legge che applica queste... il 111 alle norme precedenti e vi sono sono già delle decisioni della Corte Costituzionale che rispetto a delle eccezioni sollevate nelle quali si sosteneva la illegittimità di questo o di quell'altro articolo per contrasto all'art. 111 della Costituzione, la Corte ha detto no, sono inammissibili queste questioni che voi proponete, finché non avrete fatto quell'opera di interpretazione delle norme vigenti alla luce della disciplina transitoria, perché quella disciplina transitoria rende immediatamente applicabile l'art. 111 alle norme vigenti, tanto del vecchio quanto nel nuovo rito, quindi quello che oggi ci viene chiesto di fare è di fornire qualche indicazione sulla modalità di svolgimento del dibattimento che tenga conto del regime processuale vigente, non certo per costruire un nuovo regime processuale, regime processuale vigente e qui va distinto a mio parere tra ciò che è essenziale rispetto ai principi costituzionali dell'art. 111 che ripeto per via della disciplina transitoria si applicano immediatamente e direttamente al nuovo... al

vecchio codice, come cioè se fossero non norme delle Costituzione ma proprio come se fossero un articolo del codice, cioè dovrete immaginare che c'è un altro articolo del codice nel vecchio codice aggiunto che scrive quello che c'è scritto nell'art. 111, salve le eccezioni che sono espressamente previste nella legge di applicazione transitoria di questo rito, allora bisogna distinguere tra ciò che è essenziale rispetto a quelle norme e ciò che non lo è, tra ciò che può essere interpretato del vecchio rito con il... così come lo si interpretava poc'anzi e in precedenza ciò che non lo può essere e più deve essere interpretato in maniera diversa. Molte questioni, come diceva giustamente... dicevano giustamente i Difensori di Parte Civile, si porranno nel momento in cui concretamente sarà necessario affrontarle qualcuna è già possibile affrontarla sin d'ora e io credo che qualche linea l'abbiamo indicata nella nostra memoria qualche altra cosa possiamo dire adesso, certamente collegandoci al tema fondamentale che fu posto da molti Difensori che era quello del regime dell'utilizzabilità e quindi del tema dell'inutilizzabilità delle prove, problema

fondamentale che non si pone adesso, ma lo poniamo diciamo sin d'ora come elemento di fondo, di guida di tutto il procedimento, esistevano già nel codice del 1930, la categoria dell'inutilizzabilità come distinta da quella della nullità esisteva in realtà già nel codice del 1930 solo che non essendo collegata quella differenza di fase di cui abbiamo parlato tante volte cioè indagini preliminari e dibattimento ciò che si fa nelle indagini preliminari non si utilizza nel dibattimento non aveva quel valore generale di categoria così rilevante che ha assunto in seguito ma in realtà divieti di lettura di atti senza che venissero esaminati testimoni o gli imputati esistevano già nel codice precedente, divieto di utilizzo di determinate prove, esistevano già nel codice precedente, una cultura giuridica incapace di comprendere la categoria dell'utilizzabilità come diversa da quella della nullità aveva in realtà finito per identificare le due categorie tanto da... e vanificarle penso per esempio all'utilizzabilità comunque delle prove illecitamente raccolte o delle prove che non avrebbero potuto essere utilizzate come le

dichiarazioni rese dall'imputato attraverso la lettura del rapporto di Polizia Giudiziaria, cioè la Cassazione diceva sì, è vero che è vietato leggere le dichiarazioni dell'imputato ma se sono messe nel rapporto, siccome il rapporto si può leggere, allora noi leggiamo il rapporto, ecco, evidentemente tutti questi istituti andranno letti alla luce del 111 così come applicato e quindi per la lettura di tutto ciò che non era possibile leggere secondo il vecchio codice si applicherà all'interpretazione restrittiva che discende da questo, ordine nello svolgimento delle attività di istruttoria dibattimentale, il primo problema che noi ci troviamo di fronte è quello relativo a chi deve essere sentito per primo se gli imputati o i testimoni nel codice del 1930 venivano sentiti prima gli imputati in quanto vi era una ipotesi di accusa già radicata e conosciuta dal Giudice, rispetto al quale si e... forniva la discolta delle... dell'imputato dopo di che si aveva l'istruttoria dibattimentale nel nuovo codice invece naturalmente la situazione deve essere ribaltata in quanto la prova viene prospettata dall'accusa e solo al punto finale di questo

quando è raccolta, è forma nel dibattimento l'imputato si difende rispetto a questa accusa, l'ordine dell'interrogatorio a mio parere a nostro parere non è rilevante ai fini dell'applicazione del 111 in quanto è perfettamente immaginabile anche in un sistema accusatorio un meccanismo che e... abbia un'inversione rispetto a quello che noi conosciamo, faccio un esempio che non è del tutto pertinente, perché in realtà non è l'interrogatorio ma è una dichiarazione, nel... di sistemi accusatori vigenti l'imputato parla per primo se lo ritiene facendo una dichiarazione, una dichiarazione che poi lo vincola nel nostro sistema non lo vincolerebbe in quegli altri sistemi lo vincola, ma e... non vedo nessuna difficoltà anche per i poteri che le facoltà che sono attribuiti alle Parti private di non rendere all'interrogatorio in quel momento e di sottoporsi in un momento successivo, mantenere... nel mantenere l'ordine dell'assunzione della prova che è previsto dal codice precedente, cioè iniziare con l'interrogatorio degli imputati che naturalmente avrà questa funzione di garanzia di fornire alla

Corte gli elementi a discolta degli imputati rispetto all'impostazione che è cristallizzata nell'Ordinanza di rinvio a giudizio, l'altro punto fondamentale, ma naturalmente è possibile, non vi è nessuna controindicazione a che questo venga fatto al termine del dibattimento non è una previsione... prevista pena di qualunque genere di nullità non è un'irregolarità, dipende sostanzialmente dalla scelta delle Parti private per quanto riguarda il secondo punto molto rilevante che è quello delle modalità con le quali si procede all'esame dei testimoni, fermo restando che vi è su questo una disciplina transitoria che implica che del... che porta a che delle dichiarazioni già raccolte non potrà essere fatto uso se non dopo che vi sia stato l'esame orale nel dibattimento delle Parti fermo restando questo, le modalità dell'esame potranno essere indifferentemente non vi è da questo punto di vista nessuna lesione dei principi dell'art. 111 così come non... come intesi come principi costituzionali ma come principi recepiti come norma processuale ordinaria attraverso la... attraverso la norma di attuazione il... dicevo potranno avvenire sia attraverso la... le domande

poste dal Presidente e poi dalle Parti sia cosa che era consentita anche nel codice precedente attraverso il fatto che vengano poste direttamente le domande da parte delle parti pubblica e private e il... certamente non è in contrasto il fatto che vengano fatte direttamente dal Presidente le domande con i principi dell'art. 111, tanto è vero che vi sono molti casi in cui questo avviene effettivamente, certo è più, è coerente con un sistema accusatorio puro il fatto che le parti esaminino direttamente e controesaminino e per la verità coerente con quel sistema che il Giudice non intervenga proprio ma naturalmente i sistemi vivono concretamente e in questo caso si tratta di vedere se un meccanismo diverso sia incompatibile, quindi anche da questo punto di vista noi riteniamo che non si sia in presenza di una questione che possa incidere sull'interpretazione della norma, noi suggeriamo che la Corte consenta alle Parti di svolgere direttamente l'esame dei soggetti che vengono, che vengono interrogati, mi pare che altre questioni non avevamo... **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** l'ordine di assunzione dei testi era già previsto che... su questo

naturalmente è una... questo rientra nel problema più ampio che abbiamo già indicato anche questo dei poteri del Presidente e della Corte di direzione del dibattimento di ricerca della prova anche su questo punto credo che l'indicazione da parte, già è prevista l'indicazione di una lista testimoniale già questo onere abbiamo adempiuto credo che si possa prevedere che le Parti suggeriscano un ordine di assunzione della prova testimoniale e anche che le Parti concordino anche questo consentito sotto il vecchio rito di quali atti dare lettura senza procedere alla assunzione diretta della prova, su questo noi formuleremo delle proposte concrete alle Parti di quali già abbiamo limitato la nostra prova testimoniale agli elementi diciamo che sono effettivamente utili per la decisione, formuleremo delle richieste di lettura di documenti di atti e di dichiarazioni in maniera che con il consenso delle Parti il contraddittorio orale possa ridursi e però nello stesso tempo essere più serio, più pregnante ai punti che sono effettivamente in controversia, ho dimenticato qualcosa? Va bene, grazie!

PRESIDENTE: sì, Difese? **AVV. DIF. FORLANI:** la

Difesa del Generale Bartolucci ritiene che non possa procedersi in questa sede all'individuazione delle linee fondamentali da seguire nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ciò perché l'attuazione dei principi costituzionali dell'art. 111 della Costituzione non possa e... non può prescindere dalla previa declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che appunto questa Difesa aveva lamentato l'incostituzionalità si tratta peraltro di un'attività che non può concepirsi come un'attività della Difesa degli imputati se si considera anche che tutte le Difese hanno sollevato diverse questioni di illegittimità costituzionale con riferimento sostanzialmente all'intero impianto del codice... del Codice Rocco, tra l'altro data la complessità dell'istruttoria dibattimentale di questo processo e non è possibile neppure fissare anticipatamente le linee da seguire, pertanto questa Difesa ritiene di non potere aderire all'invito formulato dal... dalla Corte anche per coerenza con la... l'atteggiamento e con le questioni sollevate e... e con le questioni di legittimità costituzionale precedentemente

sollevate e tra l'altro pende in Cassazione ricorso... avverso l'Ordinanza di codesta Corte, quindi questa Difesa ritiene in questa sede di non poter aderire all'invito. **PRESIDENTE:** bene. **AVV. DIF. NANNI:** sì, anche per quanto mi riguarda la pendenza dell'impugnazione, l'essere stata l'Ordinanza con la quale si invitava le Parti a... al contraddittorio sull'individuazione delle linee fondamentali sia stata impugnata quell'Ordinanza ritengo non... di non intervenire in questo momento di non aderire all'invito ai sensi dell'art. 150. **PRESIDENTE:** Avvocato Filiani! **AVV. DIF. FILIANI:** questa Difesa non aderisce per le ragioni evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto e per le ragioni esplicitate nel ricorso per Cassazione depositato il 4 dicembre. **PRESIDENTE:** la Corte si ritira. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: Allora, la Corte di Assise sulle eccezioni di nullità e l'Ordinanza di rinvio a giudizio proposta dalla Difesa dell'imputato Melillo per violazione dell'art. 185 numeri 1 e 3 codice di procedura penale del 1930 sul

presupposto che il Giudice Istruttore avendo proseguito l'attività istruttoria oltre il termine del 31 dicembre 1997 sarebbe carente di giurisdizione e che comunque tale ulteriore attività istruttoria sarebbe nulla

Osserva:

che il Difensore non ha indicato quali siano state le attività istruttorie oltre all'attività peritale di cui è stata già dichiarata la nullità con l'Ordinanza del primo dicembre 2000 svolta dal Giudice Istruttore in epoca successiva al predetto termine, sostanzialmente pertanto la prospettata nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio si fonda esclusivamente sul mancato rispetto del termine di cinque giorni per il deposito del fascicolo nella Cancelleria previsto dall'art. 242 comma terzo disposizioni di attuazione codice di procedura penale, violazione che non è prevista a pena di nullità o decadenza così come già rilevato nella precedente Ordinanza in relazione all'analoga previsione dettata dalla stessa disposizione di un termine per il deposito dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, anche per quanto concerne le doglianze in merito alla facoltà di consultazione di atti del fascicolo

depositato e al conseguente pregiudizio di una piena esplicazione dell'attività difensiva, la prospettazione non ha individuato neppure all'esito del successivo completo esame degli atti specifiche violazioni concretamente incidenti in termini di lesione dei diritti della Difesa e riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 185 numero 3 codice di procedura penale del 1930, sulle eccezioni di incompetenza per territorio sollevata dal Difensore dell'imputato Ferri è fondata sul rilievo che il dedotto rapporto di connessione con il delitto di strage determinerebbe la competenza di altra Autorità Giudiziaria, rileva la Corte che a prescindere dalla valutazione sull'esattezza dell'Ordinanza in data 23 aprile 1992 con cui il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma aveva ritenuto la propria competenza, il presente processo ha per oggetto esclusivamente il reato di alto tradimento che risulta commesso in Roma, pertanto il rapporto di connessione nel diritto di strage in ordine al quale non è stato emesso provvedimento a rinvio a giudizio, si assume rilevanza per quanto concerne l'attribuzione di giurisdizione alla Magistratura ordinaria, come

ha osservato la Suprema Corte nelle pronunzie richiamate nell'Ordinanza del primo dicembre 2000 non può determinare una deroga al regime ordinario della competenza per territorio una volta che non è intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di strage, invero per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione anche sotto la vigenza del codice del 1930 Cassazione 4 aprile del 1956 letto, venuto meno in fase istruttoria il reato che aveva causato la deroga alla normale competenza per territorio non vi è più motivo che permanga la deroga alla competenza normale e pertanto la cognizione del reato che aveva subito lo spostamento di competenza territoriale ritorna nell'ambito della propria competenza territoriale. Allo scopo di dare attuazione come espressamente imposto dall'art. 1 comma 1, Legge 35 del 2000 ai principi costituzionali dettati dall'art. 111 Costituzione, già richiamati nell'Ordinanza del primo dicembre 2000 sentite le Parti a norma dell'art. 150 codice di procedura penale 1930 con riferimento alle modalità di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale la Corte

Osserva:

il fascicolo del dibattimento è costituito da tutti gli atti che sono stati trasmessi al Giudice del dibattimento fermo restando in linea di principio la regola che non può avere autonomo valore di prova quanto non si è formato nel contraddittorio delle Parti. Il giudizio sull'eventuale sovrabbondanza in ammissibilità e non pertinenza delle testimonianze rimesso dall'art. 420 codice di procedura penale al Presidente, e nella fattispecie non ancora intervenuta giusta la riserva contenuta nel decreto del Presidente 25 settembre 2000, ben può essere esercitato dalla Corte, nel quadro di una funzione di controllo che risulta incidere sulla potestà di richiesta probatoria delle Parti in termini meno rilevanti rispetto alla disciplina del nuovo codice che prevede un provvedimento espresso di ammissione della prova da parte del Collegio, art. 495 in aggiunta alla preliminare deliberazione del Presidente circa l'inammissibilità e la sovrabbondanza, art. 460 codice di procedura penale dell'88. L'ordine delle prove nel sistema processuale del 1930, art. 440 non era perentorio essendo pacifico il potere discrezionale del Giudice di modificarlo

in questo contesto allo scopo di realizzare una piena applicazione del principio del contraddittorio consacrato nell'art. 111 della Costituzione, la Corte ritiene conforme a diritto che l'interrogatorio dell'imputato finalizzato ad acquisirne le discolpe e le difese, art. 441 comma 2, codice di procedura penale del 1930 debba essere preceduto dall'audizione delle Parti Civili non indicate come testimoni, art. 447 e dall'assunzione della prova richiesta dall'Accusa pubblica e privata, ciò in quanto con specifico riferimento alle dichiarazioni dei testimoni nonché dei soggetti imputati in procedimento connesso la cui citazione richiesta dall'Accusa il momento centrale di formazione della prova a carico e quindi di individuazione degli addebiti dai quali l'imputato dovrà discolarsi e difendersi, si identifica proprio l'acquisizione di quelle dichiarazioni nel dibattimento. Se è vero che in base all'art. 111 della Costituzione gli imputati hanno facoltà di interrogare e fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a loro carico e che il processo deve svolgersi in condizioni di parità tra le Parti davanti ad un Giudice terso e imparziale la piena attuazione di

tale principio appare garantita dall'esame in contraddittorio condotto direttamente dalle Parti e seguito da eventuali domande del Giudice in analogia al sistema previsto dal codice del 1988, nella stessa ottica appare corretto privilegiare la scelta delle Parti nelle indicazione dell'ordine di assunzione delle prove testimoniali e degli interrogatori liberi di persone imputate di reati connessi rispettivamente richiesti, soggetti il cui esame sarà necessariamente delimitato se già ascoltati nel corso dell'istruzione formale dal contenuto della deposizione già resa, perché il contraddittorio si espliciti in condizioni di parità tra le Parti e al tempo stesso sia assicurata nel modo più ampio la tersietà del Giudice è necessario che anche l'interrogatorio degli imputati sia condotto con le regole dell'esame incrociato seguito solo all'esito da eventuali domande del Giudice. L'istruttoria dibattimentale si attuerà pertanto secondo le norme del codice di rito del 1930 adeguate nei termini sopra indicati ed in applicazione all'articolo... della Legge 35 2000 ai principi dettati dall'art. 111 della Costituzione

P.Q.M.

rigetta le eccezioni proposte, rinvia per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 16 gennaio 2001 per l'interrogatorio ai sensi dell'art. 447 del codice di procedura penale 1930 delle Parti Civili che lo richiedono e che non debbano essere esaminate come testimoni, fissando sin d'ora le successive udienze per l'esame dei testi indicati dal Pubblico Ministero nelle seguenti date, 17, 19 gennaio, 6, 7, 9, 20, 21, 23 febbraio, 6, 7 e 9 marzo, invita il Pubblico Ministero a indicare entro il 30 dicembre i testi dei quali chiede l'esame con riferimento a ciascuna delle udienze sopra indicate ai fini della citazione a cura della Cancelleria. L'Udienza è tolta! **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** le date delle udienze, sono 16 gennaio, 17 e 19 gennaio, poi per febbraio sono: 6, 7, 9, 20, 21, 23, 6, 7, 9, marzo. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente chiedo scusa. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** sono l'Avvocato Bartolo, volevo soltanto chiedere se può dare atto che io sono rientrato appena ho fatto, ho ottemperato l'impegno a Firenze e quindi sono presente, non ho... **PRESIDENTE:** sì.

AVV. DIF. BARTOLO: volevo anche dire questo non so se la Corte lo riterrà, io ho una questione relativa al difetto di giurisdizione di questa Corte, e quindi riterrei di discuterla alla prossima udienza, lo dico soltanto, perché lei ha indicato dei testi, non so se poi... **PRESIDENTE:** sì, sì, beh, il difetto di giurisdizione, è sollevabile in ogni stato... **AVV. DIF. BARTOLO:** La ringrazio Presidente. **PRESIDENTE:** l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 68 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO